



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

### Spett.le Comune di Varese

Responsabile per la Transizione al Digitale

Dott. Andrea Campane

[protocollo@comune.varese.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.varese.legalmail.it)

**Oggetto: Invito n 355-2021– Segnalazione n.175/2020 – Qualificazione tematica: uso delle tecnologie – prot.n. 15153 del 01/12/2020.**

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione al Difensore Civico per il digitale (prot. AgID n.15153 del 01 dicembre 2020) è stato evidenziato quanto segue: *“Segnalo che da due anni non è ancora possibile registrarsi sul*



sito del Comune di Varese né con Spid né con credenziali. Inizialmente il sito restituiva un errore, ora appare un messaggio indicante "servizio momentaneamente sospeso". Direi che si tratta di un assoluto disservizio per il cittadino, sembra anche che il sito non sia in regola con le normative”.

Il segnalante, quindi, ha rappresentato una presunta violazione di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare del combinato disposto degli artt. 3 bis co.01 che stabilisce che chiunque ha diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale, dell'art. 64 co.2 quater e co.2 – *nonies* del CAD, nonché dell'art.65 co.1 del D.l. 217/17 (Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018).

Giova ricordare, inoltre, che con le recenti modifiche apportate al CAD dal decreto legge n.76/2020 recante: “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” (coordinato con la legge di conversione dell’11 settembre 2020, n. 120), in particolare all’art.64 co. 3-bis, [...] a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete”, è stato normativamente previsto il termine del 28 febbraio 2021 per l'utilizzo esclusivo, da parte dei soggetti di cui all’art.2 co.2., delle identità digitali per l’identificazione dei propri utenti.

Dalle verifiche effettuate in istruttoria sul sito istituzionale di codesta Amministrazione ed anche tramite il supporto dei competenti Uffici dell’Agenzia risulta l’impossibilità di procedere all’autenticazione per l’accesso ai servizi erogati on line tramite identità digitale.



Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, provvedendo affinché sia prevista una modalità di autenticazione e di accesso ai servizi tramite l’identità digitale degli utenti (SPID, CIE, CNS).

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell’inadempienza all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti